



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 148

Anno 2017

Prot. n. 19647

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”*, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare gli articoli 18 *“Chiamata dei professori”* e 24 *“Ricercatori a tempo determinato”*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 1012, n. 329;

VISTO il *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”*, emanato con [decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320](#);

ATTESA la necessità di modificare il testo vigente per renderne più facile l'applicazione e disciplinare compiutamente alcune disposizioni normative, oltreché per eliminare alcuni refusi e incongruenze rilevati nel corso dell'espletamento delle relative procedure;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 12 gennaio 2017;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella riunione del 13 gennaio 2017;

DATO ATTO delle deliberazioni, adottate dal Senato Accademico del 17 gennaio e 8 febbraio 2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017, di approvazione del *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”*,

DECRETA

l'emanazione del *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”*, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 9 febbraio 2017

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati

TITOLO 1

Ambito di applicazione e programmazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata dei professori Ordinari e Associati, di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005 e nel rispetto del Codice Etico.
2. I professori Ordinari e Associati sono reclutati nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO 2

Procedura di copertura dei posti ai sensi degli articoli 18 e 24 legge 240/2010

Articolo 2

Procedura di attivazione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore Ordinario e Associato a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, per la chiamata di professori Ordinari, e dei professori Ordinari e Associati, per la chiamata di professori Associati.
2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:
 - a) il ruolo da coprire;
 - b) le modalità di copertura del posto nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - b.1. chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010;
 - b.2. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
 - b.3. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge;
 - b.4. chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 240/2010 di coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
 - c) la copertura finanziaria del posto di professore per il quale è indetta la procedura;
 - d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;
 - e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;
 - f) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere;
 - g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale, nonché il titolo di studio richiesto.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lett. b) b.1., del presente articolo:

 - h) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;
 - i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato per gli insegnamenti da tenersi in lingua straniera.

Capo I

Copertura dei posti mediante procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 legge 240/2010

Articolo 3

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) b.1., si procede mediante bando pubblico.
2. La procedura è svolta previa emanazione, da parte del Rettore, di un bando pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione del ruolo da coprire;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto ed il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

- c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
- d) le specifiche funzioni che il Professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori clinici, l'indicazione dell'attività assistenziale, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività, nonché del titolo di studio richiesto;
- e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
- h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore Ordinario o Associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
- i) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- k) la previsione della valutazione del curriculum e delle competenze scientifiche e didattiche ispirate a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:
 - k.I) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:
 1. originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico,
 2. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per i quali è bandita la procedura,
 3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica,
 4. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - k.II) per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
 1. l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca,
 2. l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
 3. l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 4

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo;
 - b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non ancora nominati in ruolo, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
 - c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, ovvero ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Università di Firenze.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre o cinque professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all'Università di Firenze. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori Ordinari per le procedure per Ordinario, ovvero ai professori Ordinari ed Associati per le procedure di Associato.

2. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. La determinazione del numero è rimessa al Dipartimento richiedente, anche in funzione della consistenza numerica del settore concorsuale e della specificità dell'ambito disciplinare.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

4. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore Ordinario e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

6. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 6

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 4, lett. k) del presente Regolamento, i criteri di massima in ordine alla valutazione di:

- a) pubblicazioni scientifiche
- b) curriculum riferito all'attività scientifica
- c) curriculum riferito all'attività didattica.

2. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione verificano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi fra di loro e i candidati.

3. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. Per la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, il candidato estrae a

sorte tre argomenti, sui cinque proposti, e ne sceglie uno seduta stante. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. La non idoneità è motivata dalla commissione in modo circostanziato.

5. La valutazione dell'attività didattica, desumibile dal curriculum, attiene esclusivamente a quella eccedente a quanto indicato all'art. 3, comma 4, lett. h).

6. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con congruo anticipo la data del relativo colloquio.

7. La data e l'orario della convocazione per la scelta della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, sono pubblicati con congruo anticipo sul sito di Ateneo.

8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato idoneo indicando il relativo settore scientifico-disciplinare.

9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

10. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7

Chiamata del candidato selezionato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di un professore Associato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO II

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 8

Attivazione della procedura

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta.

2. Il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione

finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.

3. A seguito dell'approvazione della procedura da parte degli Organi di Governo, il Rettore nomina la Commissione, su proposta del Dipartimento interessato.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 5 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La Commissione, nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel [D.M. 4 agosto 2011, n. 344](#).

4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 10

Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore Associato con provvedimento del Rettore.

4. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO III

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 11

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) b.3. del presente Regolamento, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore Ordinario e Associato di professori Associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.

2. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

3. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 12

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 2 mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di 1 mese, ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La procedura di valutazione prevede un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, nonché sull'eventuale attività assistenziale, e un giudizio complessivo sul candidato.
4. Qualora vi siano più candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino anche la comparazione dei medesimi.
5. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato pubblicato il bando, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la chiamata.
6. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 13

Chiamata in ruolo del Professore Associato o Ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del Professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di un professore Ordinario e di professori Ordinari e Associati nel caso di chiamata di un professore Associato.
2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il Professore con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.
3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
6. Non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

CAPO IV

Chiamata di idonei ex legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 14

Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore Associato e Ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari, nel caso di chiamata di professore Ordinario, e dei professori Ordinari e Associati, nel caso di chiamata di professore Associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.

TITOLO 3

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005

Articolo 15

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente ed a quelli superiori.

2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.

4. La delibera deve contenere:

- a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
- b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;
- c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un *curriculum vitae* adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
- d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
- e. il parere dell'altro eventuale Dipartimento referente;
- f. la modalità di copertura finanziaria;
- g. il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 16

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dagli Organi di Governo e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 17

Norma transitoria

1. La procedura di cui al Titolo 2, Capo III del presente Regolamento può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 18

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al decreto rettorale 20 dicembre 2014, n. 1320.